


RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ex artt. 8 e ss. D.P.P. n. 1199/1971

Dei signori



Contro il **ministero Infrastrutture e dei Trasporti** e l'**ATAC S.p.A. Azienda per la Mobilità**.

Per l'annullamento della nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 03.01.2012 (avente oggetto: "Urgente a tutto il personale delle Sedi Ministeriali di Roma"), nonché della nota dell'Atac S.p.A del 03.01.2012

avente ad oggetto il “Protocollo di Intesa <Card di Libera Circolazione> tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Atac S.pA, in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 16/2003 art. 45, comma 18. Distribuzione titoli validità anno 2012”;oltre che per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.

FATTO

I ricorrenti, essendo tutti dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sono tutti in possesso, già dalla data di assunzione, delle tessere di servizio di libera circolazione (serie MIT), nonché, dal 2007, della Card magnetica Metrobus, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, al D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004, ed alla L.R. n. 16 del 16 giugno 2003, ed in ossequio a quanto stabilito con il Protocollo di Intesa “Card di libera circolazione” del 08.05.2007 tra Atac S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti, e con l’ulteriore Protocollo di Intesa “Card di libera circolazione” del 26.03.2007, per il settore infrastrutture.

A seguito delle note delle quali si chiede l’annullamento con il presente ricorso, è stata bloccata ai ricorrenti, per l’anno 2012, l’attivazione delle card metrobus magnetiche e delle card parking (si vuole evidenziare che per il rilascio delle card metrobus magnetiche di cui è stata sospesa l’attivazione, i ricorrenti hanno peraltro anche corrisposto al ministero il relativo corrispettivo, e che lo stesso non è stato, ad oggi, nemmeno restituito).

Con nota del 03.01.2012,avente ad oggetto il “Protocollo di Intesa <Card di Libera Circolazione> tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Atac SpA, in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 16/2003 art. 45, comma 18. Distribuzione titoli validità anno 2012” , l’ATAC S.p.A. ha disposto quanto segue: *“Si comunica che, a causa delle note criticità economico-finanziarie di Atac SpA, unite alla mancata adeguata compensazione economica più volte richiesta alla Regione Lazio, il rilascio dei titoli di libera circolazione di cui alla L.R. 16/2003, art. 45 comma 18, per l’anno 2012 è sospeso.*

Gli Enti che hanno già ritirato i titoli 2012 riceveranno a breve ogni informazione dettagliata per la riconsegna ad Atac spa degli stessi (congiuntamente ai metro bus Parking), fermo restando che l'accesso ai mezzi del servizio pubblico di trasporto non sarà possibile.

Pertanto, nelle more dell'operazione di riconsegna, si invita l'ente in indirizzo a comunicare con la massima diffusione al Personale già in possesso della card 2012 il blocco dei titoli.

Si avverte infine che gli operatori Atac, in virtù di quanto fin qui detto, non saranno autorizzati in alcun modo ad aprire i varchi di accesso alla metropolitana; pertanto gli utenti sprovvisti di regolare titolo di viaggio ovvero provvisti di Card di Libera circolazione 2012, saranno regolarmente sanzionati su tutti i mezzi di trasporto pubblico gestiti da Atac S.p.A.”.

A seguito della predetta nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivolto, lo stesso giorno, una circolare “Urgente a tutto il personale delle Sedi Ministeriali di Roma”, con la quale ha così disposto: “*Si avverte che, in data odierna, A.T.A.C. S.p.A. ha comunicato la decisione, unilaterale, di bloccare l'attivazione delle card metro bus magnetiche e delle card parking.*

Tale disposizione viene giustificata con le criticità economiche e finanziarie dello stesso Ente, il quale non ha ricevuto le adeguate compensazioni economiche dalla regione Lazio.

Di fatto viene impedito ai dipendenti, pena la possibilità di essere sanzionati dal personale di controllo, di accedere ai servizi gestiti da A.T.A.C. S.p.A., sia di superficie che di metropolitana, a prescindere dal possesso della tessera MIT e relativa Card magnetica 2012. (...)”.

Per mezzo della nota dell'Atac SpA del 03.01.2012, e della successiva comunicazione con la quale, lo stesso giorno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha recepito e diffuso il contenuto, i ricorrenti sono stati, dunque, privati di un diritto loro attribuito e riconosciuto ad opera di diverse disposizioni legislative, fra le quali il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, il D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004, e la L.R. n. 16 del 16 giugno 2003.

Avversola nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03.01.2012 (“Urgente a tutto il personale delle Sedi Ministeriali di Roma”), e la nota

dell'ATAC S.p.A. del 03.01.2012, avente ad oggetto il “Protocollo di Intesa <Card di Libera Circolazione> tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Atac SpA, in conformità a quanto dettato dalla L.R. n. 16/2003 art. 45, comma 18. Distribuzione titoli validità anno 2012”, si propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione art. 100, punto 8), D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980; viol. D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004; viol. art. 45, comma 18, L.R. n. 16 del giugno 2003; manifesta illogicità, carenza dei presupposti, eccesso di potere.

In via preliminare, si osserva che la questione oggetto del presente ricorso è stata già risolta da codesto Consiglio di Stato a seguito di altro ricorso promosso da alcuni pensionati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il parere del 15 luglio 2009, con il quale è stato rilevato che: *“Va precisato, preliminarmente, che la questione non verte sul titolo dei ricorrenti ad avere il possesso della carta di libera circolazione, che da nessuno è posto in dubbio ed è espressamente sancito dalla legge (articolo 1 del decreto legislativo n. 446 del 1948, la cui disposizione relativa alle persone nella posizione d’impiego dei ricorrenti è ripetuta nel decreto ministeriale n. 376/2004); e d’altra parte essi sono, com’è pacifico, in possesso della carta o tessera di libera circolazione, valida su tutto il territorio nazionale. Si tratta invece del fatto che, con la circolare del 14 maggio 2007 impugnata, il ministero ha stabilito, in difformità delle norme citate, che solo la tessera magnetica per il superamento dei varchi di accesso ai binari della metropolitana – e solo per la città di Roma – titolo di viaggio; e ciò dopo aver concordato con l’ATAC il rilascio, da parte dell’ATAC stessa al ministero, di un numero limitato di tessere magnetiche, che non ne consente il rilascio a tutti i titolari di carta di libera circolazione, e in particolare, per quanto qui rileva, ai ricorrenti. Evidentemente, se si vuol togliere il beneficio, bisogna modificare le norme che lo prevedono, e non si può invece aggirare la legge impedendo di fatto ai titolari della tessera di libera circolazione l’esercizio del loro diritto. La censura di violazione delle norme sulla tessera di libera circolazione è perciò fondata; e non è meno*

fondata la censura d'illogicità e di disparità di trattamento, stante il fatto che il comportamento dell'Amministrazione discrimina i ricorrenti rispetto ad altri titolari del medesimo diritto, impedendo loro l'esercizio del diritto che è invece assicurato ad altri".

La questione posta dal presente ricorso, come già detto, investe un problema del tutto analogo a quello affrontato con il parere di cui sopra, tranne che per il fatto che gli attuali ricorrenti sono in servizio e non già in quiescenza.

L'art. 100, punto 8), D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, prescrive che: “Il Ministro dei trasporti e della navigazione emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

omissis; 8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che nell'interesse della stessa, svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale regionale addetto alla vigilanza su tali servizi. (...)”.

Il D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004 disciplina proprio il rilascio delle tessere di servizio e di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblici (Art. 1 “(...) ferrovie concesse o in regime di gestione governativa, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna”) da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano), nei confronti dei propri dipendenti.

Il decreto ministeriale in questione, all'art. 2, individua due tipi di tessere che attribuiscono il titolo alla libera circolazione (“a) tessere di colore amaranto che danno titolo alla libera circolazione sulle ferrovie concesse o in regime di gestione governativa, tramvie, filovie, impianti a fune, servizi automobilistici e di navigazione interna; b) tessere di colore celeste che danno titolo alla libera circolazione sulle ferrovie concesse o in regime di gestione governativa, tramvie, filovie, servizi automobilistici e di navigazione

interna”), ed ai successivi artt. 3 e 4 individua, per ciascuno dei due tipi di tessere, diversi modelli, distinti fra loro a seconda della durata della tessera, e del personale al quale sono rilasciati (a seconda, cioè, del fatto che la tessera sia, ad esempio, rilasciata a Dirigenti e Funzionari inquadrati nell’area C del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o, invece, al personale inquadrato nelle Aree A e B dello stesso Ministero).

Il D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004 attribuisce, quindi, in via generale, a tutto il personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (fra i quali si annoverano anche i ricorrenti), il diritto al rilascio di tessere di servizio e libera circolazione.

La legge regionale n. 16 del 16 giugno 2003, Regione Lazio, all’art. 45, comma 18, oltre a prevedere che per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, ed in generale tutti gli appartenenti alle forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, utilizzino la tessera di servizio, disciplina, altresì, il caso in cui, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia necessario il possesso di titoli elettronici, e stabilisce quanto segue: “(...) *Nel caso in cui per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto*”.

Con il Protocollo di Intesa Protocollo di Intesa “Card di libera circolazione” del 2007 tra Atac S.p.A. ed il Ministero dei Trasporti, e con l’ulteriore Protocollo di Intesa “Card di libera circolazione” per il settore infrastrutture, le parti hanno, quindi, concordato che al personale del Ministero dei Trasporti (oltre che a tutti i soggetti appartenenti alle forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), sia fornita da parte dell’Atac S.p.A. la “tessera di libera circolazione”, altrimenti denominata “Card”, e cioè la cd. metrobus card magnetica, al fine di circolare sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di

servizio (Art. 2. “(...) *Per <tessera di libera circolazione> (d’ora in poi anche Card) si intende il titolo di viaggio denominato “METROBUS CARD”, fornito su supporto a lettura magnetico-elettronica di tipo “chip on paper”, e destinato alla fruizione esclusivamente da parte degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell’ANAS S.p.A. munito di tessera per l’espletamento del servizio di polizia stradale, unicamente per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico, con le modalità previste dall’art. 45 comma 18 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16 della Regione Lazio; oltre che del personale del Ministero dei Trasporti come previsto dal D.P.R. 753/80 e dal D.M. 376/2004, unicamente per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico”*).

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, non può esservi alcun dubbio sul fatto che il diritto all’utilizzo della card metrobus magnetica al fine di circolare per motivi di servizio sui mezzi di trasporto pubblico, sia riconosciuto ai ricorrenti da fonti di natura legislativa (D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980; D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004 e L.R. n. 16 del giugno 2003), oltre che di natura pattizia (Protocolli di Intesa del 2007).

La decisione assunta unilateralmente dall’Atac S.p.A. con nota del 03.01.2012 e, conseguentemente la circolare del ministero delle Infrastrutture e Trasporti di bloccare, o comunque sospendere, ai ricorrenti l’attivazione della card metrobus magnetica per l’anno 2012, è senza ombra di dubbio illegittima in quanto viola le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, art. 100, punto 8); nel D.M. n. 376 del 21 dicembre 2004 e nella L.R. n. 16 del giugno 2003, art. 45, comma 18.

Non è ammissibile, infatti, che con un semplice atto interno (come la nota impugnata del 03.01.2012), l’Amministrazione pubblica e l’Atac S.p.A. possano mutare il contenuto di prescrizioni dettate da atti legislativi e pattizi .

CONCLUSIONI

Voler accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge, previa sospensione dei provvedimenti impugnati stante il danno grave e irreparabile che subirebbero i ricorrenti dall'esecuzione dello stesso.

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, dichiaro di aver notificato copia autentica e conforme dell'antescritto ricorso a:

- 1) **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Via Nomentana, 2, Roma
- 2) **ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità**, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Roma, Via Prenestina, 45